



Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinante sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 2 capoverso 4, 19, 22 capoverso 2, 24, 38, 39 capoverso 2, 44 capoverso 2, 45 capoversi 2 e 5 nonché 46 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 2000² sui prodotti chimici (LPChim);

visti gli articoli 27 capoverso 2, 29, 30a, 30b, 30c capoverso 3, 30d, 32a^{bis}, 38 capoverso 3, 39 capoversi 1 e 1^{bis}, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3 nonché 48 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);

visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 1991⁴ sulla protezione delle acque;

visti gli articoli 15 capoversi 4 e 5 della legge del 20 giugno 2014⁵ sulle derrate alimentari;

visto l'articolo 56 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2016⁶ sull'energia (LEne);

RS

- 1 RS 814.81
- 2 RS 813.1
- 3 RS 814.01
- 4 RS 814.20
- 5 RS 817.0
- 6 RS 730.0

in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁷ sugli ostacoli tecnici al commercio,

Allegati

¹ L'allegato 1.16 è sostituito dalla versione qui annessa.

² Gli allegati 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 2.9, 2.10 e 2.11 sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

III

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.

² L'allegato 1.16 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici entra in vigore il 1° ottobre 2022.

³ L'articolo 61 capoversi 4 e 5 dell'ordinanza del 12 maggio 2010⁸ sui prodotti fitosanitari entra in vigore il 1° aprile 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1.1
(art. 3)

Inquinanti organici persistenti

N. 1 cpv. 3

3 Per l'acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) nonché per l'acido perfluorottanoico (PFOA) e i suoi composti precursori si applica l'allegato 1.16.

N. 3 lett. a quindicesimo trattino, lett. b frase introduttiva e terzo trattino e lett. e

- a. *Alifati alogenati*
 - acido perfluorottanoico (PFOA) e i suoi composti precursori
- b. *Monoaromatici alogenati*
 - pentaclorofenolo (PCP n. CAS 87-86-5), i suoi sali e i suoi esteri;
- e. *DDT e composti simili al DDT*
 - diclorodifeniltricloroetano (DDT);
 - dicofol (n. CAS 115-32-2).

Allegato 1.2
(art. 3)

Sostanze organiche alogenate

N. 3 lett. b quinto trattino e lett. d primo trattino

- b. *Composti simili al DDT*
 - *abrogato*
- d. *Fenoli policlorurati e loro derivati*
 - *composti pentaclorofenossici,*

Allegato 1.4
(art. 3)

Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

N. 3.2 lett. b

Il divieto di cui al numero 3.1 non si applica all'immissione sul mercato di:

- b. preparati e oggetti che possono essere immessi sul mercato secondo le disposizioni degli allegati 2.9-2.11 e, se sono importati, la cui importazione avviene da Stati che si attengono alle disposizioni approvate dalla Svizzera del Protocollo di Montreal e delle sue modifiche del 29 giugno 1990⁹, 25 novembre 1992¹⁰, 17 settembre 1997¹¹ e 3 dicembre 1999¹²;

N. 4.2.6 cpv. 2 (concerne soltanto il testo tedesco)

N. 6.2 cpv. 1

¹ Il divieto di cui al numero 6.1 non si applica all'impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono nella fabbricazione di preparati o oggetti che, secondo le disposizioni degli allegati 2.9-2.11, possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati.

⁹ RS **0.814.021.1**

¹⁰ RS **0.814.021.2**

¹¹ RS **0.814.021.3**

¹² RS **0.814.021.4**

Allegato 1.5
(art. 3)

Sostanze stabili nell'aria

N. 4.1 cpv. 2

Le sostanze elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 517/2014¹³ devono essere immesse sul mercato in contenitori riutilizzabili se sono destinate a essere utilizzate:

- a. secondo il numero 6.2 capoverso 2 o l'allegato 2.3 numero 4.2; o
- b. in impianti e apparecchi che, secondo l'allegato 2.10 numeri 2.1 e 2.2 nonché l'allegato 2.11 numeri 2.1 e 2.2, possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati.

N. 4.2 frase introduttiva

Fatto salvo il numero 8 capoverso 1, il divieto di cui al numero 4.1 capoverso 1 non si applica all'immissione sul mercato di:

N. 5.6 cpv. 2 (concerne soltanto il testo tedesco)

N. 6.2 cpv. 1 lett. a

¹ Fatto salvo il capoverso 3, il divieto di cui al numero 6.1 non si applica all'impiego di sostanze stabili nell'aria:

- a. per la fabbricazione o la manutenzione di preparati e oggetti che possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati secondo le disposizioni degli allegati 2.3 e 2.9-2.12;

N. 8 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il fabbricante di contenitori che contengono o conterranno sostanze di cui al capoverso 1 in qualità riciclata o rigenerata ai sensi dell'articolo 2 paragrafi 15 e 16 del regolamento (UE) n. 517/2014 o in qualità rigenerata ai sensi del numero 1 capoverso 3 deve indicare sui contenitori:

- a. la qualità delle sostanze;
- b. il nome e l'indirizzo dell'impianto nel quale le sostanze sono state riciclate o rigenerate.

¹³ Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, versione secondo GU L 150 del 20.05.2014, pag. 195.

Allegato 1.6
(art. 3)

Amianto

N. 3 cpv. 3 e 4

3 Abrogato

⁴ Il divieto di cui al numero 2 lettera d non si applica all'impiego di preparati e oggetti contenenti amianto per uno scopo per il quale è stata consentita l'immissione sul mercato secondo i capoversi 1 o 2.

Allegato 1.10
(art. 3)

Sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione

N. 2 cpy. 1 lett. a

¹ Il divieto di cui al numero 1 capoverso 1 non si applica:

- a. ai farmaci e ai dispositivi medici;

Sostanze per- e polifluoroalchiliche

1. Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati

1.1 Definizioni

Sono considerati acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) le sostanze con la formula bruta $C_8F_{17}SO_2X$, dove X sta per: OH, sali metallici [O-M+], alogenuri, ammidi e altri derivati compresi i polimeri.

1.2 Divieti

¹ Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di PFOS nonché di sostanze e preparati con un contenuto in massa di PFOS pari o superiore allo 0,001 per cento.

² È vietata l'immissione sul mercato di nuovi oggetti e loro componenti, se superano i seguenti valori:

- a. un contenuto in massa di PFOS superiore allo 0,1 per cento calcolato in relazione alla massa dei diversi componenti strutturali e microstrutturali che contengono PFOS; oppure
- b. nel caso di tessuti o altri materiali rivestiti, più di 1 µg PFOS per metro quadrato del materiale rivestito.

1.3 Deroghe

I divieti di cui al numero 1.2 non si applicano alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzazione a scopi di analisi e di ricerca.

2 Acido perfluoroesano sulfonico e i suoi composti precursori

2.1 Definizioni

Sono considerati composti precursori dell'acido perfluoroesano sulfonico sotto forma dei suoi isomeri lineari o ramificati e dei suoi sali (PFHxS) le sostanze, compresi i polimeri con un gruppo perfluoroesilico lineare o ramificato con la formula C_6F_{13} direttamente collegato a un atomo di zolfo come elemento strutturale, che vengono degradate a PFHxS.

2.2 Divieti

¹ Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di:

- a. PFHxS e dei suoi composti precursori;
- b. sostanze e preparati, se superano i seguenti valori:

1. un contenuto in massa di PFHxS dello 0,0000025 per cento (25 ppb), o
2. un contenuto in massa della somma di composti precursori al PFHxS dello 0,0001 per cento (1000 ppb).

² È vietata l'immissione sul mercato di oggetti e di loro componenti, se superano i seguenti valori:

- a. un contenuto in massa di PFHxS dello 0,0000025 per cento (25 ppb); o
- b. un contenuto in massa della somma di composti precursori al PFHxS dello 0,0001 per cento (1000 ppb).

2.3 Deroghe

I divieti di cui al numero 2.2 non si applicano alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e agli impieghi a scopo di analisi e di ricerca.

3 Acido perfluorooctanoico, acidi perfluorocarbossilici a catena lunga e composti precursori

3.1 Definizioni

¹ Sono considerati composti precursori dell'acido perfluorooctanoico sotto forma dei suoi isomeri lineari o ramificati e dei suoi sali (PFOA) le sostanze, compresi i polimeri con un gruppo perfluoroetil lineare o ramificato con la formula C_7F_{15} direttamente collegato a un altro atomo di carbonio come elemento strutturale, che vengono degradate a PFOA.

² Il capoverso 1 non si applica:

- a. alle sostanze con formula bruta $C_8F_{17}X$, dove X sta per: F, Cl o Br;
- b. ai fluoropolimeri con l'elemento strutturale $CF_3[CF_2]_n-R$ con $n > 16$, dove R sta per: qualsiasi gruppo;
- c. agli acidi perfluorocarbossilici e acidi perfluorofosfonici compresi i loro derivati come sali, esteri, alogenuri o anidridi con otto o più atomi di carbonio perfluorati;
- d. all'acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) di cui al numero 1.1;
- c. agli acidi perfluorosolfonici compresi i loro derivati come sali, esteri, alogenuri o anidridi con nove o più atomi di carbonio perfluorati.

³ Sono considerati composti precursori dell'acido perfluorononanoico, perfluorodecanoico, perfluoroundecanoico, perfluorododecanoico, perfluorotridecanoico e perfluorotetradecanoico sotto forma dei suoi isomeri lineari e ramificati e dei suoi sali (PFCA C_9-C_{14}) le sostanze, compresi i polimeri con un gruppo perfluoroalchil lineare o ramificato con la formula C_nF_{2n+1} con $n = 8 - 13$ direttamente collegato a un altro atomo di carbonio come elemento strutturale, che vengono degradate a PFCA $C_9 - C_{14}$.

⁴ Il capoverso 3 non si applica:

- a. alle sostanze con formula bruta $C_nF_{2n+1}X$ con $n = 9 - 14$, dove X significa: F, Cl o Br;
- b. agli acidi perfluorocarbossilici compresi i loro derivati come sali, esteri, alogenuri o anidridi con 14 o più atomi di carbonio perfluorati.

3.2 Divieti

¹ Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di:

- a. PFOA, PFCA C₉-C₁₄ e i loro composti precursori;
- b. sostanze e preparati, se superano i seguenti valori:
 1. un contenuto in massa di PFOA o della somma di PFCA C₉-C₁₄ dello 0,0000025 per cento (25 ppb),
 2. un contenuto in massa della somma dei composti precursori del PFOA dello 0,0001 per cento (1000 ppb), o
 3. un contenuto in massa della somma dei composti precursori dei PFCA C₉-C₁₄ dello 0,000026 per cento (260 ppb).

² È vietata l'immissione sul mercato di oggetti e loro componenti, se superano i seguenti valori:

- a. un contenuto in massa di PFOA o della somma di PFCA C₉-C₁₄ dello 0,0000025 per cento (25 ppb);
- b. un contenuto in massa della somma dei composti precursori del PFOA dello 0,0001 per cento (1000 ppb); o
- c. un contenuto in massa della somma dei composti precursori dei PFCA C₉-C₁₄ dello 0,000026 per cento (260 ppb).

3.3 Deroghe

¹ I divieti di cui al numero 3.2 capoverso 1 non si applicano:

- a. alla fabbricazione e all'impiego di una sostanza fluoro-sostituita con un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a sei, se:
 1. contiene PFOA, PFCA C₉-C₁₄ o loro composti precursori come sottoprodotti inevitabili,
 2. è utilizzata come prodotto intermedio, e
 3. durante l'uso di questa sostanza le emissioni di PFOA, PFCA C₉-C₁₄ e dei loro composti precursori sono evitate o, se ciò non è possibile, sono ridotte al minimo secondo lo stato della tecnica;
- b. all'immissione sul mercato di una sostanza fluoro-sostituita che secondo la lettera a può essere fabbricata e usata per l'impiego come prodotto intermedio;
- c. all'impiego di un composto precursore del PFOA isolato nel processo di fabbricazione di una sostanza fluoro-sostituita di cui alla lettera a per trasformarla in un composto non precursore del PFOA, purché durante il processo le emissioni del composto precursore del PFOA siano evitate o, se ciò non è possibile, siano ridotte al minimo secondo lo stato della tecnica;

- d. all'immissione sul mercato di un composto precursore del PFOA che può essere impiegato secondo la lettera c per trasformarlo in un composto non precursore del PFOA;
- e. alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'impiego di fluoropolimeri contenenti gruppi di perfluoroalcoxi il cui contenuto in massa della somma di PFCA C₉-C₁₄ non supera lo 0,00001 per cento (100 ppb).

² I divieti di cui al numero 3.2 capoversi 1 e 2 non si applicano a dispositivi medici non invasivi e non impiantabili e ai loro componenti come pure alle sostanze e ai preparati necessari alla loro fabbricazione, se i componenti di questi dispositivi medici non superano i valori seguenti:

- a. un contenuto in massa di PFOA e della somma di composti precursori del PFOA di 0,0002 per cento (2000 ppb); o
- b. un contenuto in massa della somma di PFCA C₉-C₁₄ alla somma di composti precursori di PFCA C₉-C₁₄ di 0,0002 per cento (2000 ppb).

³ I divieti di cui al numero 3.2 capoversi 1 e 2 non si applicano inoltre agli impieghi a scopo di analisi e di ricerca.

4 Fluoroalchilsilanoli e loro derivati

4.1 Definizioni

¹ Sono considerati fluoroalchilsilanoli e loro derivati le sostanze con l'elemento strutturale C₆F₁₃(C₂H₄)Si(OH)_n(OX)_{3-n} con 0 ≤ n ≤ 3, dove X sta per: qualsiasi gruppo alchilico.

² Le confezioni aerosol, gli spray a pompa e gli atomizzatori sono considerati come confezioni spray.

4.2 Divieti

¹ È vietata la fornitura al grande pubblico di preparati contenenti solventi organici in confezioni spray con un contenuto in massa di fluoroalchilsilanoli e loro derivati pari o superiore allo 0,0000002 per cento (2 ppb).

² Il divieto di cui al capoverso 1 si applica anche ai preparati destinati alla ricarica delle confezioni spray.

4.3 Etichettatura particolare

Sull'imballaggio di preparati che rientrano nei divieti di cui al numero 4.2 devono figurare le seguenti diciture: «Solo per utilizzatori professionali» e «Letale se inalato».

5 Disposizioni transitorie

¹ I divieti di cui al numero 1.2 capoverso 1 non si applicano fino al 1° aprile 2024 all'impiego di prodotti contenenti PFOS per l'abbattimento di nebbie per la cromatura dura (cromo VI) a carattere non decorativo utilizzati in sistemi a ciclo chiuso nonché

alle sostanze e ai preparati per la loro fabbricazione se nella fabbricazione dei prodotti e nel loro impiego le emissioni di PFOS nell'ambiente sono limitate al minimo.

² I divieti di cui al numero 2.2 non si applicano:

- a. ai prodotti contenenti PFOS per l'abbattimento di nebbie che possono essere fabbricati, immessi sul mercato e impiegati secondo il capoverso 1, se contengono PFHxS o composti precursori del PFHxS solo come impurità inevitabili;
- b. all'impiego di schiume antincendio immesse sul mercato prima del 1° ottobre 2022, se contengono PFHxS o composti precursori del PFHxS solo come impurità inevitabili;
- c. all'immissione sul mercato di oggetti contenenti PFHxS o composti precursori del PFHxS immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° ottobre 2022.

³ I divieti di cui al numero 3.2 non si applicano:

- a. ai dispositivi medici o ai loro componenti seguenti contenenti PFOA, PFCA C₉-C₁₄ o loro composti precursori come pure a sostanze e preparati necessari alla loro fabbricazione:
 1. dispositivi medici non impiantabili immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° ottobre 2022,
 2. dispositivi medici invasivi e impiantabili immessi sul mercato per la prima volta prima del 4 luglio 2025;
- b. ai seguenti oggetti o ai loro componenti contenenti PFOA, PFCA C₉-C₁₄ o loro composti precursori immessi sul mercato per la prima volta prima delle date menzionate nonché alle sostanze e ai preparati necessari per la loro fabbricazione:

Prodotto	Data
tessuti idro-oleorepellenti per la protezione dei lavoratori nel trattamento di liquidi pericolosi per la salute	4 luglio 2023
membrane per la filtrazione del gas, membrane per la filtrazione dell'acqua e membrane per tessuti medicali ad alte prestazioni e resistenti alla corrosione a base di politetrafluoroetilene (PTFE) o polivinilidene fluoruro (PVDF)	4 luglio 2023
scambiatori di calore per il recupero di calore residuo industriale e sigillanti industriali in grado di impedire la dispersione di composti organici volatili e particolato PM _{2,5} a base di PTFE o PVDF	4 luglio 2023
rivestimenti fotografici applicati a pellicole	4 luglio 2025

- c. agli oggetti e loro componenti seguenti contenenti PFCA C₉-C₁₄ o loro composti precursori nonché alle sostanze e ai preparati necessari per la loro fabbricazione:

1. semiconduttori o componenti contenenti semiconduttori destinati all'installazione in apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché alle apparecchiature contenenti tali semiconduttori: fino al 31 dicembre 2023;
2. semiconduttori: fino al 31 dicembre 2030, se sono destinati all'impiego come pezzi di ricambio per apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato per la prima volta prima del 31 dicembre 2023;
- d. tutti gli altri oggetti e i loro componenti che:
 1. contengono PFOA o suoi composti precursori immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2021, esclusi l'equipaggiamento per la produzione di semiconduttori, gli stampati contenenti inchiostri da stampa in lattice e gli oggetti contenenti nanorivestimenti al plasma immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° ottobre 2022,
 2. contengono PFCA C₉-C₁₄ o loro composti precursori immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° ottobre 2022.

⁴ I divieti di cui al numero 3.2 capoverso 1 non si applicano:

- a. alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'impiego di preparati per processi fotolitografici o processi di incisione per la fabbricazione di semiconduttori contenenti PFOA, PFCA C₉-C₁₄ o i loro composti precursori: fino al 4 luglio 2025;
- b. all'immissione sul mercato e all'impiego di bromuro di perfluorotile contenente ioduro di perfluorotile per la fabbricazione di medicinali: fino al 31 dicembre 2036;
- c. all'immissione sul mercato e all'impiego di PFCA C₉-C₁₄ o di fluoropolimeri contenenti i loro composti precursori per il rivestimento di inalatori aerosol dosati: fino al 25 agosto 2028;
- d. all'impiego di schiume antincendio:
 1. immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2021, se contengono PFOA o suoi composti precursori del PFOA solo come impurità inevitabili,
 2. immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° ottobre 2022, se contengono PFCA C₉-C₁₄ o loro composti precursori solo come impurità inevitabili.

⁵ In deroga al divieto di cui al numero 3.2 capoverso 1, schiume antincendio immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2021 che contengono composti precursori di PFOA aggiunti intenzionalmente e schiume antincendio immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° ottobre 2022 che contengono composti precursori di C₉-C₁₄-PFCA aggiunti intenzionalmente possono essere impiegate:

- a. da corpi di pompieri e forze d'intervento militari per la lotta antincendio in casi gravi: fino al 1° aprile 2023;
- b. nelle installazioni per la protezione di impianti, compreso l'impiego per i

necessari controlli delle funzioni di tali installazioni, nella misura in cui le schiume antincendio impiegate nell'ambito dei controlli sono raccolte e smaltite nel rispetto dell'ambiente: fino al 31 dicembre 2025.

⁶ I fluoropolimeri contenenti gruppi perfluoroalcoossi di cui al numero 3.3 capoverso 1 lettera e possono essere immessi sul mercato e impiegati fino al 25 agosto 2024, se il loro contenuto in massa della somma di PFCA C₉-C₁₄ non supera lo 0,0002 per cento (2000 ppb).

Allegato 2.9
(art. 3)

Materie plastiche, loro monomeri e additivi

N. 1 cpv. 4

⁴ È considerata plastica oxo-degradabile una plastica contenente additivi che mediante ossidazione provocano una decomposizione della plastica in microparticelle o una degradazione chimica.

N. 2 cpv. 1 lett. e^{er}, e g

Sono vietati:

- e^{er}. l'immissione sul mercato e l'impiego di granulati o polveri di plastica che contengono complessivamente più di 20 mg per chilogrammo di idrocarburi policiclici aromatici di cui al numero 2 lettera d e che sono destinati all'impiego come materiale di spargimento per campi in erba sintetica o come materiale sfuso per parchi giochi o campi sportivi;
- g. l'immissione sul mercato e l'impiego di plastiche oxo-degradabili.

N. 3 cpv.3^{bis}

^{3bis} I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera b non si applicano se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze;
- b. le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono impiegate presentano un potenziale di riduzione dell'ozono di al massimo 0,0005;
- c. la quantità delle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono impiegate non supera i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e
- d. le emissioni di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono durante l'intero ciclo di vita dell'impiego previsto sono mantenute al livello più basso possibile, specialmente in occasione dello smaltimento dei rifiuti delle materie plastiche espanse e delle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono in essi contenute.

N. 4 cpv. 5

⁵ Per granulati o polveri di plastica immessi sul mercato per l'impiego come materiale di spargimento per campi in erba sintetica o in forma sfusa per parchi giochi o campi

sportivi deve essere indicato un numero di lotto che consente di identificare il lotto in modo univoco. Il numero di lotto deve essere apposto sull'imballaggio o comunicato in un'altra forma utile allo scopo.

N. 5bis

5bis Raccomandazioni

Dopo aver consultato i settori interessati, l'UFAM emana raccomandazioni sullo stato della tecnica secondo il numero 3 capoverso 3^{bis}.

N. 6 cpv. 6-8

⁶ I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e^{ter} non si applicano all'immissione sul mercato e all'impiego di granulati o polveri di plastica che fino al 1° aprile 2023 sono stati impiegati su campi in erba sintetica, parchi giochi e campi sportivi.

⁷ I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera g non si applicano all'immissione sul mercato e all'impiego di plastiche oxo-degradabili immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° ottobre 2022.

⁸ Le materie plastiche espanse e gli oggetti con materie plastiche espanse cui non si applica il numero 3 capoverso 3^{bis} poiché a seguito di un cambiamento dello stato della tecnica è disponibile un'alternativa, possono essere fabbricati e importati a scopi professionali o commerciali ancora per 6 mesi come pure essere ceduti a terzi per altri 6 mesi.

Allegato 2.10
(art. 3)

Prodotti refrigeranti

N. 2.1 cpv. 3 lett. e,

³ È vietata l'immissione sul mercato dei seguenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell'aria:

- e. piste di pattinaggio:
 - 1. piste di pattinaggio permanenti,
 - 2. impianti in esercizio temporaneamente, se il prodotto refrigerante stabile nell'aria utilizzato presenta un potenziale di effetto serra superiore a 4000.

N. 2.2 cpv. 7 frase introduttiva e cpv. 9

⁷ Su domanda motivata, l'UFAM può concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 lettera a se:

⁹ D'intesa con la SECO, l'UFAM può adeguare di conseguenza il capoverso 8 lettera a in caso di modifica delle norme ivi indicate.

N. 2.5

I prodotti refrigeranti e gli impianti che contengono già prodotti refrigeranti e la cui messa in esercizio richiede un intervento nel circuito del prodotto refrigerante possono esser consegnati solo a destinatari che adempiono i requisiti dell'articolo 7 capoverso 1 lettera b per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti.

N. 3.2.2 cpv. 1 (concerne solo il testo in francese)

N. 5.1

5.1 Principio

¹ Chi ha messo in esercizio, mette in esercizio o mette fuori esercizio un impianto stazionario contenente più di 3 kg di prodotti refrigeranti deve notificarlo all'UFAM entro tre mesi dalla messa in esercizio o fuori esercizio.

² La notifica deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. la data della messa in esercizio o fuori esercizio;
- b. i nomi del detentore dell'impianto, dell'impresa specializzata incaricata di mettere in esercizio o fuori esercizio l'impianto, nonché dello specialista che ha eseguito l'operazione;
- c. il tipo, l'ubicazione e la potenza di raffreddamento dell'impianto;

- d. il tipo e la quantità del prodotto refrigerante contenuto;
- e. in caso di messa fuori esercizio: il destinatario del prodotto refrigerante;
- f. per gli impianti utilizzati per riscaldare o per riscaldare e raffreddare, in aggiunta: la fonte di energia utilizzata e la potenza termica dell'impianto, se l'impianto è stato messo in esercizio dopo il 30 settembre 2022.

³ Il detentore deve notificare immediatamente all'UFAM eventuali modifiche dell'ubicazione o della potenza di raffreddamento dell'impianto nonché del tipo e della quantità di prodotto refrigerante.

⁴ In caso di cambiamento del detentore, il nuovo detentore deve notificare immediatamente all'UFAM il proprio nome.

⁵ L'impresa specializzata informa il detentore in modo adeguato sugli obblighi di notifica.

⁶ L'UFAM mette a disposizione numeri per l'identificazione degli impianti e li comunica alle persone soggette all'obbligo di notifica.

⁷ La persona soggetta all'obbligo di notifica deve esporre sull'impianto il numero di cui al capoverso 6 in modo immediatamente visibile, facilmente leggibile e permanente.

⁸ Su richiesta, l'UFAM fornisce all'Ufficio federale dell'energia (UFE) le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a, c, d, ed f.

Allegato 2.11
(art. 3)

Prodotti estinguenti

N. Ibis

1^{bis} Prodotti estinguenti contenenti sostanze per- e polifluoroalchiliche

Per i prodotti estinguenti contenenti PFOS o PFOA, PFCA C₉-C₁₄, PFHxS e i loro composti precursori si applica l'allegato 1.16.

Allegato
(N. II)

Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari¹⁴ è modificata come segue:

Art. 61 cpv. 4 e 5

⁴ Gli apparecchi a presa di forza o semoventi utilizzati per la protezione dei vegetali, dotati di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere equipaggiati con un serbatoio d'acqua per il lavaggio e con un sistema automatico di pulizia interna. La pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli deve avvenire sulla superficie trattata.

⁵ Gli apparecchi a presa di forza o semoventi utilizzati per la protezione dei vegetali devono essere controllati almeno una volta ogni tre anni civili da un servizio riconosciuto dal Cantone per quanto concerne i requisiti di cui ai capoversi 3 e 4. I difetti riscontrati devono essere eliminati entro un termine adeguato stabilito dal Cantone.